ALLEGATO B

Ponderazione dei coefficienti all'esportazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1

	1986	1987
CKD	0,6	0,5
CBU e carrozzerie	0,5	0,45
Parti semifinite	0,4	0,35
Parti finite:		
— Motori	0,8	0,7
— Cambi	0,8	0,7
— Altre parti meccaniche	0,7	0,6
— Parti elettriche	0,6	0,5
— Altre parti	0,55	0,5

Protocollo N. 24

concernente le strutture agricole in Portogallo

1. Dalla data dell'adesione sarà attuata, a favore del Portogallo e in conformità con gli obiettivi della politica agricola comune, un'azione comune comprendente un programma specifico di sviluppo adeguato alle particolari condizioni strutturali dell'agricoltura portoghese. Questo programma, di una durata totale di 10 anni, avrà segnatamente per obiettivi un sensibile miglioramento delle condizioni di produzione e di commercializzazione nonché un miglioramento della situazione strutturale globale del settore agricolo portoghese.

2. La Comunità attuerà questo programma di azioni a favore del Portogallo in maniera analoga alle azioni già esistenti nella Comunità per le sue regioni più svantaggiate. Questo programma sarà inteso a sviluppare le infrastrutture rurali, la divulgazione agricola e le possibilità di formazione professionale e contribuirà al riorientamento della produzione, compresi l'irrigazione, se questa si rivela necessaria, il drenaggio e il miglioramento del pascolo.

Inoltre la Comunità attuerà questo programma in maniera tale da rispondere più specificamente ai bisogni e alla particolare situazione del Portogallo. Questo programma comprenderà in particolare, misure, ancora da determinare, per contribuire efficacemente alla cessazione dalle attività. Queste misure non potranno in nessun caso essere meno favorevoli di quelle di cui hanno fruito gli stati membri della Comunità nella sua composizione attuale e le condizioni per l'ammissibilità al finanziamento comunitario dovranno essere adeguate alla specificità della situazione portoghese.

3. La Comunità contribuirà all'auspicabile sviluppo delle strutture agricole portoghesi allo scopo di raggiungere obiettivi a breve, medio e lungo termine:

a) a breve termine, migliorare la divulgazione agricola e le condizioni di coltivazione esistenti mediante una migliore distribuzione delle risorse disponibili, senza che ciò implichi una modifica delle dimensioni delle aziende agricole o rilevanti misure di razionalizzazione; migliorare, inoltre, gli impianti di trasformazione e di commercializzazione, nella misura del possibile, tenendo conto delle caratteristiche prevalenti o previste della produzione agricola;

b) a medio termine, sviluppare una buona infrastruttura e l'irrigazione delle zone di coltura secca, incoraggiare una migliore utilizzazione delle terre, stabilire e sviluppare efficaci azioni di divulgazione, di insegnamento e di ricerche agricole. In questo contesto, si potrebbero anche affrontare gli aspetti a più lungo termine di miglioramento degli allevamenti, quali il controllo della redditività e il controllo della discendenza degli animali da riproduzione maschi;

c) a lungo termine, si tratterebbe essenzialmente di agevolare la ricomposizione delle aziende frazionate e l'ingrandimento di quelle che attualmente non sono vitali. Allo stesso tempo occorrerebbe cercare di correggere lo squilibrio della piramide d'età della popolazione agricola incoraggiando il pensionamento dei conduttori anziani e, secondo i casi, attuando misure per agevolare l'accesso dei giovani alla professione in condizioni che assicurino la vitalità a lungo termine della loro azienda.

4. Il costo totale previsto a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, per l'applicazione del programma specifico che interessa segnatamente le zone più svantaggiate del Portogallo, comprese quelle delle regioni autonome

delle Azzorre e di Madera, è dell'ordine di 700 milioni di ECU, per una durata d'applicazione di dieci anni, e di 70 milioni di ECU per anno.

5. I tassi di finanziamento comunitario delle spese ammissibili a titolo del programma specifico sono fissati tenendo conto dei tassi che sono stati applicati o che sono o verranno applicati alle zone più svantaggiate della Comunità per azioni analoghe.

6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, alle condizioni previste dall'articolo 258 dell'atto di adesione, le modalità del programma specifico.

7. Prima del 1° gennaio 1991 la Commissione presenta al Consiglio una relazione di valutazione dell'esecuzione del programma specifico.

Protocollo N. 25

concernente l'applicazione, in Portogallo, delle discipline di produzione istituite nel quadro della politica agricola comune

1. La Comunità ritiene che, data l'attuale situazione dell'agricoltura portoghese, non tarderà a manifestarsi un miglioramento della produttività, sotto l'impulso di diversi fattori fra cui l'applicazione delle disposizioni strutturali comunitarie e l'attuazione del programma specifico per le strutture agricole in Portogallo previsto dal protocollo n. 24.

2. La Comunità ritiene che, se anche questo miglioramento della produttività ha luogo in un contesto di razionalizzazione dell'agricoltura portoghese per l'effetto di azioni di riconversione o di cessazione di attività, ne risulterà un certo aumento della produzione.

La Comunità incoraggia tuttavia una tale evoluzione nel corso della prima tappa, perché essa è condizione necessaria al mantenimento di un'attività agricola competitiva in Portogallo nell'ambito di una Comunità allargata.

Per contro, dal momento in cui, all'inizio della seconda tappa, l'insieme delle regole della politica agricola comune sarà applicato in Portogallo, le discipline comunitarie saranno applicate alle stesse condizioni di quelle riservate alle zone più svantaggiate della Comunità nella sua composizione attuale.

3. La situazione sopra descritta deve essere modulata nei settori seguenti: vino, olio di oliva, ortofrutticoli trasformati a base di pomodoro e di barbabietole da zucchero.

In effetti, in questi settori ogni sviluppo della produzione portoghese rischia di aggravare la situazione globale della produzione comunitaria. La Comunità ritiene pertanto che la Repubblica portoghese non possa essere esentata dalle regole di disciplina adottate sul piano comunitario e ciò dalla data dell'adesione, qualunque sia la forma di transizione adottata per il prodotto interessato.

La Comunità prende tuttavia cura di definire queste misure di disciplina di produzione in modo da tener conto della situazione agricola molto specifica di questo stato membro; a questo scopo le disposizioni del presente atto di adesione prevedono per questi settori l'inclusione, fin dall'inizio, di un elemento di elasticità nell'applicazione delle regole comunitarie in materia di disciplina di produzione.
